



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

CIG Z4807C4220

ALLEGATO C) DET 44 2012

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. A CANONE FISSO
PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2017

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con il presente capitolato speciale il Comune di Altissimo disciplina la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nell'osservanza del Regolamento comunale vigente e del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio previsti nel D.Lgs. n. 507/1993, e si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con il contribuente utente ed in tutte le fasi del procedimento per l'intero periodo della concessione.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 5, con decorrenza dal 01.01.2013 al 31.12.2017.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori cinque anni, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune e fatte salve eventuali norme ostantive a detta facoltà. A tal fine, il concessionario dovrà presentare apposita richiesta almeno sei (6) mesi prima della prevista scadenza della concessione, indicando le condizioni per il rinnovo.

La concessione si intende anticipatamente risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione della concessione stessa, ovvero ricorressero le condizioni per la disdetta, come indicato al successivo art. 18; mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le condizioni saranno rivedute in accordo fra le parti.

Dopo la scadenza del contratto è fatto divieto al Concessionario cessato di emettere atti o effettuare riscossioni, e la stessa dovrà comunque in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandola, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

ART. 3 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del federalismo Fiscale, e con i requisiti finanziari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289; requisiti successivamente modificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 luglio 2004 pubblicato sulla G.U. n. 237 dell'8 ottobre 2004 (Adeguamento fissato entro il 31 marzo 2005). Esso subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.

ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio sarà determinato dal canone fisso annuale come risultante in sede di aggiudicazione, per gli anni successivi con adeguamento ISTAT. Detto canone dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in quattro rate trimestrali entro 15 giorni successivi a ciascun trimestre. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica una indennità di mora sugli importi non versati. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione.

Art. 5 VARIAZIONI DI TARIFFA

Il Concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

L'inosservanza di tale norma comporta, nei casi più gravi, la decadenza dell'appalto.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo diritti, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge e regolamentari resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza al 31 gennaio e simili.

Qualora durante l'appalto si dovessero apportare variazioni alle tariffe ed alle disposizioni che regolamentano il servizio, tali da incidere in maniera superiore o pari al 10% dei proventi lordi o degli oneri di gestione, le condizioni saranno rivedute di comune accordo tra le parti e senza che ciò comporti la rescissione del contratto.



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- c) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- d) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- e) gestire il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, secondo le norme legislative e regolamenti vigenti;
- f) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- g) inviare, nel mese precedente il termine di pagamento, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Deve, inoltre, essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. L'invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del concessionario;
- h) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93;
- i) a tenere costanti contatti con il Servizio Tributi del Comune tramite il proprio rappresentante;
- j) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 31 marzo di ogni anno, in un formato compatibile con i sistemi informatici utilizzati dal Comune.
- k) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- l) effettuare tutti i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- m) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato;
- n) in ottemperanza al Decreto Legislativo 193/2003 il Concessionario dovrà assicurare la massima riservatezza o potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni inerenti il servizio affidato e soltanto per il periodo pari alla durata dell'incarico. Alla fine dell'incarico è fatto divieto al Concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.

La ditta è obbligata alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell'Ente che dovrà presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in applicazione dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il conto giudiziale utilizzando il MODELLO 21 approvato con D.P.R. 194/1996 e corredato della relativa documentazione giustificativa.



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

Il concessionario è inoltre tenuto a :

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, prima dell'uso dal Responsabile del Servizio del Comune;
- c) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- d) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.
- e) fornire chiarimenti, esibire atti e documenti e quanto altro occorra allo svolgimento dell'attività di vigilanza ad ogni richiesta del Responsabile competente.

ART. 7

ORGANIZZAZIONE UFFICIO NEL TERRITORIO

Il concessionario individua e mantiene nel Comune di Altissimo, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio di recapito ove effettuare il pagamento dell'imposta sulla pubblicità temporanea, anche in convenzione con esercizi commerciali aperti al pubblico per un orario adeguato alle necessità del servizio.

L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento dell'Amministrazione e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio della gestione.

In attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per l'inizio della gestione del servizio.

Il mancato allestimento della sede provvisoria e definitiva entro i termini sopra indicati, comporterà l'immediata decadenza dalla gestione.

Gli orari di apertura al pubblico devono essere garantiti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 18.

All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una targa con l'indicazione del Comune e del Concessionario del servizio, degli orari di apertura al pubblico ed i recapiti telefonici.

ART. 8

RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

Nell'espletamento del servizio il Concessionario può farsi sostituire da un rappresentante, munito di apposita procura, in possesso dei requisiti di onorabilità e che non si trovi in alcuna delle incompatibilità indicate nell'art. 7 del D.M. 11.09.2000, n. 289.



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

ART. 9 PERSONALE

Il Concessionario deve organizzare il servizio con tutto il personale necessario per assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate e darne comunicazione al Comune.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento. Il concessionario si impegna a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza ed ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. n° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, dipendente dall'esercizio del servizio medesimo, sia civile che penale.

Il concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 10 RESPONSABILITA'

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi Comunali di ogni responsabilità verso terzi sia per i danni alle persone o alle cose, mancanza di servizio verso committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dalla concessione.

A tal fine il concessionario è tenuto a produrre all'Ente apposita assicurazione e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione.

ART. 11 CONTABILITA'

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 130 del 6 giugno 1994.

Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto.

Il concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni per tutta la durata della concessione, ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli e, al termine della stessa, a consegnarli al comune nel termine di 60 giorni, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

Al Concessionario incombe l'obbligo di fornire, nei termini previsti, tutta la documentazione che dovesse essere richiesta dagli Enti competenti: Ministero delle Finanze- Direzione Generale per la Fiscalità Locale, Intendenza di Finanza, ecc.;

dovrà inoltre:

- trasmettere al competente Ministero copia del contratto di concessione nei termini previsti e nessuna responsabilità potrà essergli accollata qualora l'Ufficio Comunale non fornisca allo stesso copia autentica dell'atto, corredata dai relativi allegati;
- versare nei termini previsti la tassa di concessione governativa.

ART. 12

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136, l'impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata.

A tal fine si impegna, in sede di gara o entro dieci giorni dall'accensione del conto, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso

ART. 13

DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' vietato al concessionario cedere o subappaltare la concessione.

ART. 14

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta appaltatrice, sia durante la concessione che al termine, è competente esclusivamente il foro di Vicenza. E' escluso al riguardo il giudizio arbitrale.

ART. 15

DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di appalto e dal presente capitolato;



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

d) mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione previsti dalla Legge e dal presente capitolato;

e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

La decadenza è richiesta dal Comune all'apposita Commissione istituita presso il Ministero delle Finanze cui all'art. 53, comma 2 del D.Lgs 446/97.

La dichiarazione di decadenza comporta che il concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo il Responsabile del Servizio diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione degli archivi informatizzati, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al D.M. 11.9.2000, n. 289 e ad ogni altra disposizione in materia.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico dell'appaltatore ivi compresi gli eventuali oneri fiscali e fermo restando il principio che il contratto impegnerà il Comune soltanto dopo l'approvazione tutoria.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme generali del D.Lgs 507/93, e successive integrazioni e modificazioni, nonché alle norme previste negli appositi Regolamenti Comunali e alle varie disposizioni normative in quanto applicabili e compatibili.